



Direttore responsabile Anna Maria Nicolussi

INFORMATIVA N. 165 – 29 MAGGIO 2018

SETTORE

DICHIARAZIONI

LA FATTURA ELETTRONICA E I NUOVI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

RIFERIMENTI

- Art. 1, commi da 209 a 214, Legge n. 244/2007
- Art. 1, commi 909, 916, 917, 920 e 921, Legge n. 205/2017
- Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018
- Circolare Agenzia Entrate 30.4.2018, n. 8/E
- Informative SEAC 4.5.2018, n. 138 e 9.5.2018, n. 142

IN SINTESI

Nell'ambito di un incontro con la stampa specializzata l'Agenzia delle Entrate ha fornito recentemente nuovi interessanti chiarimenti in merito alla gestione della fattura elettronica.

In particolare i chiarimenti riguardano:

- la necessità di trasmettere le fatture immediate al SdI entro le ore 24 del giorno di emissione;
- la possibilità di "trasformare" in formato elettronico (soltanto) le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi non residenti, al fine di adempiere al relativo obbligo di comunicazione;
- la possibilità di conservare le fatture elettroniche in formato pdf;
- la possibilità di continuare ad utilizzare processi di trasferimento dati EDI semprechè consentano "la corretta gestione fiscale" delle fatture sia all'emittente che al destinatario.

SERVIZI COLLEGATI

settimana professionale













Come noto, la Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 127/2015 in materia di fatturazione elettronica, prevedendo che la stessa sarà obbligatoria:

- dall'1.7.2018 per:
 - gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA;
 - le **cessioni di benzina / gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
 - le prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione;
- dall'1.9.2018 per le cessioni a turisti extraUE rientranti nell'ambito del "tax free shopping";
- dall'1.1.2019 per tutti gli operatori, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari. Sono escluse altresì le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.



Si rammenta che il Consiglio UE, con la Decisione 16.4.2018, n. 2018/593, pubblicata sulla NB) G.U. dell'Unione Europea 19.4.2018, n. L 99/14 ha autorizzato l'Italia all'introduzione della fattura elettronica nel periodo 1.7.2018 - 31.12.2021.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate:

- con il Provvedimento 30.4.2018, ha individuato le "Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere ..." (Informativa SEAC 9.5.2018, n. 142);
- con la Circolare 30.4.2018, n. 8/E ha fornito i "primi chiarimenti" relativi alle nuove disposizioni sopra accennate (Informativa SEAC 4.5.2018, n. 138).

La stessa Agenzia nell'ambito di uno specifico incontro con la stampa specializzata ha fornito una serie di interessanti chiarimenti in merito alla "gestione" della fattura elettronica, di seguito esaminati.

Conservazione fattura elettronica in formato pdf

Come previsto dall'art. 23-bis, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) "le copie e gli estratti informatici del documento informatico ... hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico".

Sulla base di quanto sopra l'Agenzia riconosce quindi la possibilità di conservare anche la copia informatica della fattura in formato pdf (dando per scontato l'identico contenuto del documento in formato xml e quello in formato pdf).

Tale formato è infatti considerato "idoneo" dal DPCM 3.12.2013 ai fini della conservazione.

Utilizzo processi di trasferimento dati EDI

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, la fattura valida ai fini "fiscali" è quella per la quale il Sdl fornisce all'emittente la ricevuta attestante la consegna / messa a disposizione nell'area autenticata dell'Agenzia delle Entrate.

Come evidenziato dall'Agenzia il processo di fatturazione elettronica descritto nel citato Provvedimento 30.4.2018 consente di continuare a utilizzare processi di trasferimento dati EDI, a condizione che prevedano l'integrazione dei flussi delle fatture elettroniche xml e delle ricevute trasmesse dal SdI per permettere all'emittente / destinatario delle fatture la corretta gestione fiscale delle stesse.



Invio fattura immediata al SdI

Posto che, sulla base di quanto previsto dal citato Provvedimento 30.4.2018:

- per ogni file della fattura elettronica / lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti dal Sdl, è fornito riscontro con le modalità indicate nella specifiche tecniche di cui all'allegato A;
- il Sdl, per ogni file della fattura elettronica / lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso e in caso di mancato superamento dei controlli recapita, entro 5 giorni, una "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente.
 - In tal caso la fattura elettronica / le fatture del lotto di cui al file scartato dal Sdl si considerano **non emesse**:
- la data di emissione della fattura elettronica è quella riportata nel campo "Data" della sezione "DatiGenerali" del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli artt. 21 e 21-bis, DPR n. 633/72;
- nel caso di **esito positivo dei controlli**, il Sdl recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente e in caso di **esito positivo del recapito** invia al soggetto trasmittente una "ricevuta di consegna" della fattura elettronica contenente anche l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario (acquirente / committente);
- qualora al Sdl **non risulti possibile** recapitare la fattura elettronica al destinatario (acquirente / committente), il Sistema rende disponibile la stessa all'acquirente / committente nella sua area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
 - Ciò è comunicato al cedente / prestatore (soggetto trasmittente), attraverso la ricevuta di impossibilità di recapito, unitamente alla data di messa a disposizione del file, affinché comunichi, per vie diverse dal SdI, all'acquirente / committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata;

l'Agenzia conclude che la fattura elettronica va trasmessa al Sdl al momento di effettuazione dell'operazione individuata a norma dell'art. 6, DPR n. 633/72 che disciplina il momento di emissione della stessa (ad esempio, per le cessioni di beni al momento della spedizione / consegna dei beni, per le prestazioni di servizi al momento del pagamento).

Così una fattura immediata in formato elettronico va inviata al Sdl entro le ore 24 del giorno di emissione.

Operativamente possono verificarsi le seguenti 2 situazioni:

- la fattura elettronica viene "accettata" dal SdI e consegnata / messa a disposizione del destinatario. In tal caso è considerata regolarmente emessa;
- la fattura elettronica viene "scartata" dal Sdl. Sul punto, dopo aver riconosciuto che la data di trasmissione è nota al Sistema, l'Agenzia, "mutuando le consolidate regole previste per le dichiarazioni e le comunicazioni", riconosce all'emittente 5 giorni di tempo per inviare al Sdl la fattura corretta, senza incorrere in sanzioni.

"Fuel card" emessa da soggetti non residenti

In base all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, sono **escluse** dall'obbligo di fattura elettronica le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.

Richiamando i chiarimenti forniti nella citata Circolare n. 8/E, l'Agenzia evidenzia che la "fuel card" in esame **non collegata ad un contratto di netting** che consente di rifornirsi presso plurimi soggetti (impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, c.d. "pompe bianche") ovvero di acquistare più beni / servizi, rappresenta un documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA e conseguentemente all'obbligo di fattura elettronica.

In tale situazione, "al momento della cessione materiale del carburante" l'impianto di distribuzione situato in Italia, qualora la stessa sia effettuata nei confronti di un soggetto passivo IVA, dovrà emettere fattura elettronica.



Fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti "trasformate" in xml

Dal 2019, con riferimento alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, è previsto l'invio (mensile) all'Agenzia delle Entrate di una specifica comunicazione contenente i seguenti dati:

- dati identificativi del cedente / prestatore;
- dati identificativi dell'acquirente / committente;
- data del documento comprovante l'operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento, base imponibile, aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, tipologia dell'operazione.

Come disposto dal citato Provvedimento 30.4.2018 per le fatture emesse la predetta comunicazione può essere effettuata **trasmettendo al SdI i dati della fattura in formato xmI**, compilando il campo "Codice destinatario" con il codice convenzionale "XXXXXXX".

Sul punto l'Agenzia ribadisce che tale soluzione è ammessa esclusivamente con riferimento alle fatture emesse verso soggetti esteri (non è quindi riconosciuta per le fatture ricevute da soggetti non residenti).